

STATUTO

Associazione "INTRAPRENDE SANTO STEFANO ETS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "INTRAPRENDE SANTO SETFANO ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Rende e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

L'associazione ai sensi dell'art. 5 del CTS intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- **Promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue forme** (arte, musica, teatro, letteratura, cinema, scienze, tecnologie), attraverso attività, eventi, corsi, laboratori e manifestazioni, con un approccio aperto e inclusivo che favorisca la partecipazione di tutti.
- **Favorire l'inclusione sociale, educativa e culturale dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono situazioni di vulnerabilità o con bisogni speciali**, attraverso attività artistiche, sportive non agonistiche, laboratori esperienziali, percorsi ricreativi e momenti di socializzazione da vivere insieme ai loro coetanei.
- **Realizzare, gestire e valorizzare spazi, strutture e servizi accessibili e inclusivi**, quali centri culturali, doposcuola, laboratori creativi e ricreativi, nonché parchi e aree attrezzate progettati per favorire il benessere, la socializzazione e l'integrazione tra tutti i ragazzi, con differenti abilità o condizioni personali, stimolando lo sviluppo delle capacità relazionali, espressive e creative.
- **Sostenere le famiglie dei ragazzi con esigenze educative e sociali specifiche** attraverso iniziative di sollievo, servizi di accompagnamento, attività formative e momenti di incontro, incoraggiando la creazione di reti di mutuo aiuto e di comunità educanti.
- **Sensibilizzare la cittadinanza al valore della diversità, dell'inclusione e della solidarietà**, promuovendo campagne di informazione, iniziative culturali e collaborazioni con scuole, enti pubblici, istituzioni culturali e realtà associative del territorio.
- **Valorizzare i talenti e le potenzialità di ciascun ragazzo**, anche attraverso percorsi formativi innovativi legati all'arte, alle nuove tecnologie, alla cultura digitale e ai linguaggi espressivi contemporanei, in un'ottica di crescita personale e di scambio reciproco.
- **Collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni educative e culturali, associazioni e realtà del Terzo Settore**, per la realizzazione di progetti comuni e la diffusione di buone pratiche di inclusione, così da rafforzare la rete dei servizi e favorire la coesione sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

L'Associazione è composta da Soci, i quali aderiscono alle finalità istituzionali e si impegnano a concorrere alla realizzazione delle medesime mediante la partecipazione alla vita dell'Ente.

Essi hanno pari diritti e doveri, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e partecipano all'Assemblea con diritto di voto deliberativo ed elettivo, secondo le modalità previste dal presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Volontari e Lavoratori)**

L'Associazione si avvale altresì dell'opera di Volontari, i quali prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per finalità di solidarietà, ai sensi degli articoli 17 e 18 del citato Decreto Legislativo.

I Volontari, qualunque sia la modalità della loro collaborazione, non possono essere retribuiti in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. Essi devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari, salvo che l'attività sia occasionale, nel qual caso l'Ente provvede comunque a garantire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può, inoltre, avvalersi di volontari impiegati nell'ambito del Servizio Civile Universale, i quali operano secondo la disciplina loro propria e non assumono la qualifica di volontari ai sensi del Codice del Terzo Settore.

L'Ente può infine avvalersi, nei limiti consentiti dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 117/2017, di lavoratori subordinati o autonomi, quando ciò risulti necessario al regolare funzionamento dell'attività o al perseguimento delle finalità istituzionali. È ammessa la possibilità che un Socio intrattenga con l'Ente rapporti di lavoro, restando salvi i diritti derivanti dalla qualità di associato.

In ogni caso, al fine di garantire la corretta amministrazione, qualora un Socio — ed in particolare un componente degli organi sociali — si trovi in situazione di conflitto di interessi con riguardo ad una determinata deliberazione, è tenuto a darne preventiva comunicazione e ad astenersi dalla relativa discussione e votazione. Le deliberazioni assunte in violazione di tale obbligo sono impugnabili nei termini e con le modalità previste dalla legge.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di delibera dell'Organo preposto.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati *(se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea)*;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Modifiche statutarie)

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci, regolarmente convocata con specifico ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche concernenti le finalità statutarie di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché quelle relative a trasformazione, fusione o scissione dell'ente, richiedono il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti. Le modifiche statutarie necessarie per adeguare il testo a disposizioni normative inderogabili o a richieste dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei propri componenti, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Art.10 (Scioglimento e devoluzione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata con espresso ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti aventi diritto al voto, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile e dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 117/2017. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, non può essere distribuito tra i soci, fondatori, amministratori o collaboratori a qualsiasi titolo, ma deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore che

perseguano finalità analoghe, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.11

(Fusione – Trasformazione – Scissione)

L'Associazione può deliberare operazioni straordinarie di fusione con altri enti del Terzo Settore, di trasformazione in altra forma giuridica ammessa dal D.Lgs. 117/2017, nonché di scissione, nel rispetto degli artt. 42 e seguenti del medesimo decreto. Tali deliberazioni sono assunte dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

In ogni caso devono essere garantiti il mantenimento della natura non lucrativa dell'ente e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 13 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, con voto a maggioranza dei presenti, tra i soci aventi diritto. Egli dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dirige i relativi lavori e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, la rappresentanza legale spetta al Vicepresidente, se nominato, ovvero, in difetto, ad un componente del Consiglio Direttivo designato da quest'ultimo con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può conferire al Presidente, ad altri suoi componenti o a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o di categorie determinate di atti, fissandone i limiti e la durata.

Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e agli amministratori è generale; le eventuali limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 19
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso

il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 20 **(Libri obbligatori)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.